

Tribunale Ordinario di Latina Sezione I Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pier Luigi De Cinti – Presidente dott.ssa Claudia Marra – Giudice dott.ssa Tania Monetti –
Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

nella causa civile di I Grado iscritta al n .R.G. ... dell'anno 2020

tra

L.S. (C.F. (...)), rappresentata e difesa dall'Avv...., per procura in atti; RICORRENTE

e

I.A. (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv...., per procura in atti; RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: separazione giudiziale con addebito

SENTENZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione – i fatti controversi

Con sentenza parziale n. 617/2021, pubblicata in data 23.3.2021, è stata dichiarata la separazione personale di L.S. e I.A.. La causa è stata rimessa sul ruolo al fine di provvedere sulle domande accessorie alla separazione.

Pertanto, la presente sentenza concerne unicamente la domanda di addebito della separazione svolta da ambedue le parti.

Le domande di addebito della separazione

Le reciproche domande di addebito svolte dalle parti non sono meritevoli di accoglimento per quanto di seguito esposto.

Ai fini della pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri inerenti allo status personale di coniuge ex art. 143, co. 2, c.c., è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo (v. ad es. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). La gravità delle conseguenze di una pronuncia di addebito nei confronti del coniuge che ne risulta destinatario, infatti, impone un accertamento scrupoloso, il cui onere probatorio grava sulla parte che deduce l'avvenuta violazione dei doveri coniugali.

Da ciò ne deriva che il coniuge che agisca in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del matrimonio. In altri termini, occorre che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.

Nel caso di specie, L.S., nell'avanzare domanda di addebito della separazione, ha ricondotto il fallimento del matrimonio ai comportamenti morbosi quanto immotivati di gelosia tenuti dal marito, nello specifico episodi di pedinamento al di fuori dell'ambito domestico ed apposizione di dispositivi audio all'interno della stessa abitazione (registratore trovato nell'unità interna del condizionatore d'aria della camera da letto, sotto il mobile del bagno, sotto il letto della camera matrimoniale) e dell'autovettura condotta dalla medesima S.L. (registratore pendrive).

Secondo la prospettazione della ricorrente tali contegni, asseritamente posti in essere dallo I., avrebbero causato contrasti all'interno della coppia e fatto sorgere la necessità per la L. di allontanarsi dalla casa coniugale (in data 27.2.2020) avendo il marito, in svariate occasioni, replicato alle rimostranze della moglie con comportamenti verbalmente violenti e con violenza sulle cose (colpi conto le porte, ecc.).

Tali circostanze sono rimaste allo stato di pura allegazione, sfornite di apprezzabile supporto probatorio.

Non è emersa la prova, difatti, né dell'intervenuta violazione da parte dello I. dei doveri coniugali né tantomeno della riconducibilità in via esclusiva, o quantomeno prevalente, della crisi matrimoniale a tali presunti comportamenti.

Ulteriormente, in ordine al determinarsi della crisi matrimoniale, occorre evidenziare che sono irrilevanti, ai fini della decisione sull'addebito, i fatti verificatisi in occasione dell'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale (avvenuto in 27.2.2020) o successivamente a tale accadimento (quali ad esempio gli eventi del maggio 2020), atteso che, dalle allegazioni e deduzioni di entrambi le parti, è emersa la preesistenza della crisi coniugale rispetto a tali fatti; agli stessi, pertanto, non può causalmente ricondursi il fallimento del matrimonio.

Conseguentemente, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento. Parimenti, la domanda di addebito svolta dal resistente è destituita di fondamento.

A sostegno della propria domanda, lo I. ha dedotto che il rapporto coniugale si sarebbe incrinato a causa del comportamento assunto dalla moglie disinteressatasi sia del ménage familiare che del marito. Secondo la prospettazione del resistente la L. avrebbe riferito in più di una occasione, ad amicizie comuni, che sarebbe stato meglio non sposarsi, ed avrebbe anche intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, decidendo poi, senza alcuna giustificazione, di lasciare l'abitazione coniugale (in data 27.2.2020) senza più farvi ritorno.

Come noto, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018 n.3923).

Se la crisi era precedente all'infedeltà ed era irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, il Giudice può escludere l'addebito: in questo caso l'infedeltà costituisce non la causa dell'intollerabilità ma una sua conseguenza (v. tra le ultime, Cass. 20 settembre 2017 n. 21859).

L.I. non ha fornito la prova della relazione extra coniugale asseritamente intrapresa dalla moglie in costanza di matrimonio né del disinteresse dalla stessa manifestato verso il marito ed il ménage familiare.

In ordine al lamentato improvviso abbandono della casa coniugale da parte della L., va rilevato che, come già osservato, la documentazione versata in atti da entrambi le parti ha reso evidente l'antioriorità della crisi coniugale rispetto all'allontanamento della moglie dalla casa familiare.

Come noto, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza ed è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che l'allontanamento non sia intervenuto, come nel caso di specie, in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.

Essendo il matrimonio già in crisi in epoca antecedente all'abbandono del tetto coniugale ne deriva che l'allontanamento della L. non può essere stato la causa della fine del matrimonio

La prova dell'avvenuta violazione dei doveri coniugali da parte della L. è quindi mancata. Ne deriva che anche la domanda di addebito avanzata del resistente non può trovare accoglimento.

spese di lite

In ultimo, i rapporti tra le parti e le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di separazione n. 617/2021, pubblicata in data 23.3.2021, così provvede:

RIGETTA la domanda di addebito svolta dalla ricorrente;

RIGETTA la domanda di addebito svolta dal resistente;

COMPENSA integralmente le spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 21 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2022.